

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388

LOTTO 8 CIG 4742085C53

TRA

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Domenico Casalino, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 19 novembre 2014 (nel seguito per brevità anche “**Consip S.p.A.**”);

E

Gemmo S.p.A., sede legale in Arcugnano (VI), Viale dell’Industria, n. 2, capitale sociale Euro venticinquemilioni/00 (euro 25.000.000,000) interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Vicenza al n. 03214610242 - REA n. 307427, P. IVA 03214610242, domiciliata ai fini del presente atto in Arcugnano (VI), Viale dell’Industria, n. 2, in persona del procuratore speciale Ing. Alessandro Visentin, nato a Rovigo (RO), il 27 agosto 1976, C.F. VSNLSN76M27H620N giusta poteri allo stesso conferiti con procura speciale rep. n. 53.882 e raccolta n. 13.955 (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);



PREMESSO

- a) che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica - (nel seguito per brevità anche "**Ministero**"), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza dell'importo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'applicazione di quanto stabilito all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di "*Information Technology*";
- c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 28 dicembre 2011 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
- d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di

Convenzione per l'Affidamento del Servizio Luce e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388

Convenzione

Classificazione documento Consip Public



quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;

- f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
- g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la prestazione del Servizio Luce e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 8 Lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 147 del 17/12/2012 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. s-244 del 19/12/2012;
- h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del **lotto 8** della gara a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
- i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva rilasciata dalla Atradius Credit Insurance N.V. ed avente n. DE0619198 per un importo di Euro 3.947.000,00 = (euro tremilioninovecentoquarantasettemila/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, la cauzione rilasciata dalla Atradius Credit Insurance N.V. ed avente n. DE0619197 per un importo pari ad Euro € 25.000,00 = (euro venticinquemila/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive, nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla AIG Europe LTD ed avente n. ILI0002151 stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
- k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso



dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;

- l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
- m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "**A**" (*Capitolato Tecnico e relative Appendici*), l'Allegato "**B**" (*Offerta Tecnica del Fornitore*), l'Allegato "**C**" (*Offerta Economica del Fornitore*), l'Allegato "**D**" (*Corrispettivi e tariffe*), l'Allegato "**E**" (*Condizioni Generali*), l'Allegato "**F**" (*Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione*), l'Allegato "**G**" (*DVRI*), l'Allegato "**H**" (*Chiarimenti ed errata corrige*).

ARTICOLO 2

ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:
 - a) **Capitolato Tecnico**: il documento di cui all'Allegato "A";
 - b) **Offerta Tecnica**: il documento di cui all'Allegato "B";
 - c) **Offerta Economica**: il documento di cui all'Allegato "C";
 - d) **Corrispettivi e tariffe**: il documento di cui all'Allegato "D";
 - e) **Condizioni Generali**: il documento di cui all'Allegato "E";
 - f) **Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione**: il documento di cui all'Allegato "F";
 - g) **DVRI**: il documento di cui all'Allegato "G";
 - h) **Chiarimenti ed errata corrige**: il documento di cui all'Allegato "H";
 - i) **Data di Avvio del Servizio**: data di inizio di erogazione del servizio luce e dei

Convenzione per l'Affidamento del Servizio Luce e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388

Convenzione

Classificazione documento Consip Public



servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, indicata dall'Amministrazione Contraente nell'Ordinativo di Fornitura;

- j) **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario del lotto/i di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
- k) **Lotto:** *comprende il Servizio Luce ed i servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, come indicati in dettaglio nella Lex specialis di gara; l'importo complessivo delle prestazioni che il Fornitore è tenuto ad eseguire nel territorio geografico delimitato dai confini delle seguenti Regioni: Sicilia;*
- l) **Importo massimo della Convenzione:** si intende l'importo corrispondente a Euro 100.000.000,00;
- m) **Organismo di Ispezione (o Ente Terzo):** il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005 che effettua le verifiche ispettive.

Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. La presente Convenzione è regolata:
 - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.

In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.

In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

ARTICOLO 4

Convenzione per l'Affidamento del Servizio Luce e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388

Pag. 5 di 16

Convenzione

Classificazione documento Consip Public



OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti del Servizio Luce e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "*Information Technology*".
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare:
 - il Servizio Luce comprendente le attività di acquisto dell'energia elettrica, esercizio e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico, manutenzione straordinaria e di adeguamento/evoluzione tecnologica;
 - il Servizio di Gestione di impianti Semaforici comprendente le attività di acquisto dell'energia elettrica, di esercizio e manutenzione degli impianti, interventi di adeguamento normativo, di efficientamento energetico, manutenzione straordinaria e di adeguamento/evoluzione tecnologica;
 - i Servizi di Governo comprendenti le attività di implementazione e gestione del Sistema Informativo, la gestione delle richieste di intervento - Centrale Operativa, la costituzione e gestione dell'anagrafica tecnica, la gestione degli interventi a richiesta, la programmazione e controllo operativo, e il supporto alla redazione del PRIC;il tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dell'importo complessivo pari a Euro 100.000.000,00 (centomilioni/00), IVA esclusa.
3. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi anche "*Sistema*"), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna
 - i) ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all'Allegato F;
 - ii) ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare i servizi oggetto della presente Convenzione.
4. I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di



cui all'Allegato F.

5. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto importo massimo complessivo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
6. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, la Consip S.p.A., nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del d.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nei surrichiamati articoli.

ARTICOLO 5

DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dal 16 aprile 2015 (16/04/2015); tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l'importo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti dell'importo massimo stabilito.
Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito l'importo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.
2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata pari a 5 (cinque) anni (Contratto standard) o 9 (nove) anni (Contratto esteso).

ARTICOLO 6

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a:
 - a) effettuare almeno un sopralluogo per la definizione del Perimetro di Gestione e delle quantità di riferimento;
 - b) redigere i Verbali di Sopralluogo;
 - c) redigere ed inviare il Piano Dettagliato degli Interventi, che dovrà contenere una sezione specifica relativa alla preventivazione del Servizio Luce, con due preventivi, relativi rispettivamente alle due opzioni di durata contrattuale (5 anni e 9 anni);



- d) redigere i Verbali di Presa in Consegna;
- e) mantenere gli impianti gestiti secondo quanto disposto nel Capitolato Tecnico e conformemente alla legislazione, anche di carattere secondario, volta per volta vigente;
- f) segnalare all'Amministrazione tutte le eventuali interruzioni di servizio precisando data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, motivi dell'interruzione;
- g) attivare la Centrale Operativa ed il relativo Contact Center, nonché il Sistema Informativo alla Data di attivazione della Convenzione.

2. Il Fornitore, conformemente al valore dichiarato in sede di offerta tecnica, si impegna a realizzare progetti di risparmio energetico, a beneficio delle Pubbliche Amministrazioni aderenti alla Convenzione, i cui risultati siano certificati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nell'ambito dei decreti ministeriali del 20/07/2004 e della delibera 18 settembre 2003, n. 103 e s.m.i. per un valore, per il Lotto 8, non inferiore a quanto dichiarato in sede di offerta tecnica, per ogni 10 milioni di euro cumulativamente ordinati nel singolo Lotto (somma dei Valori degli Ordinativi Principali di Fornitura e relativi Atti Aggiuntivi), pena, in difetto, l'applicazione della penale di cui al par. 16.2 del Capitolato Tecnico. Si considera a tale scopo, per somma dei Valori degli Ordinativi Principali di Fornitura e relativi Atti Aggiuntivi, un arrotondamento per difetto a multipli di 10 milioni di euro. Nel rispetto degli impegni dichiarati cumulativamente per il Lotto di riferimento, il Fornitore è inoltre tenuto a garantire un valore minimo di risparmio energetico per ogni Contratto Attuativo, pari a 50 tep risparmiati per ogni 1 (uno) milione di Euro ordinati.

ARTICOLO 7

SERVIZI CONNESSI

2. Dalla data di attivazione della presente Convenzione, il Fornitore dovrà garantire il servizio di segnalazione guasti e gestione dei malfunzionamenti, nonché dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e rendere funzionante, per tutta la durata dei singoli contratti attuativi, un apposito "Customer Care" telefonico dedicato, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con funzione di centro di ricezione e gestione delle richieste di intervento di manutenzione e assistenza, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rendere noto entro 10 (dieci) giorni solari a decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione il numero telefonico ed il numero di fax dedicati al servizio di "Customer Care", pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

A ciascuna richiesta di intervento di assistenza e manutenzione verrà assegnato un numero progressivo (identificativo della chiamata) che dovrà essere registrato dal Fornitore e comunicato all'Amministrazione Contraente richiedente l'intervento contestualmente alla richiesta medesima, unitamente alla data ed ora di registrazione; tali dati faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio.



ARTICOLO 8

LIVELLI DI SERVIZIO

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli contratti attuativi, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 9

CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell'Offerta Economica.
2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla "Data di Avvio del Servizio", di cui al precedente articolo 2 "Definizioni".

I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza trimestrale e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento delle prestazioni effettuate. Ciascuna fattura potrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura, ovvero tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo comunicato dall'Amministrazione contraente e indicato nell'Ordinativo di fornitura. Il pagamento dei predetti corrispettivi verrà effettuato nei termini di cui all'art. 4 comma 2 lettera a) e comma 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 s.m.i. dalla data di ricevimento delle fatture e dell'eventuale documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, e accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sui seguenti conti correnti:

- conto corrente n. 000000003960, intestato al Fornitore presso la Banca Nazionale del Lavoro, Codice IBAN IT92 J01005 11800 000000003960;
- conto corrente n. 018570003935, intestato al Fornitore presso la Banca Pop. di Vicenza, Codice IBAN IT29 D05728 11818 018570003935;
- conto corrente n. 000004284084, intestato al Fornitore presso Unicredit Banca, Codice IBAN IT42 S02008 11835 000004284084;
- conto corrente n. 000005000041, intestato al Fornitore presso CA. RI. Bolzano, Codice IBAN IT28 D06045 11800 000005000041;
- conto corrente n. 000061100165, intestato al Fornitore presso Monte Paschi



Siena, Codice IBAN IT19 F01030 11800 000061100165;

- conto corrente n. 000000350979, intestato al Fornitore presso la CA. RI. Veneto, Codice IBAN IT72 N06225 11814 000000350979;
- conto corrente n. 000000000652, intestato al Fornitore presso la CA. RI. Ferrara, Codice IBAN IT19 H06155 12100 000000000652;
- conto corrente n. 000000002268, intestato al Fornitore presso la Banca Pop. Milano, Codice IBAN IT08 C05584 11800 000000002268;
- conto corrente n. 000000003307, intestato al Fornitore presso il Banco di Brescia, Codice IBAN IT89 Y03500 11800 000000003307;
- conto corrente n. 000000001729, intestato al Fornitore presso il Banco Popolare, Codice IBAN IT61 K05034 11808 000000001729;
- conto corrente n. 000000114900, intestato al Fornitore presso il Banco Desio, Codice IBAN IT66 A03440 11801 000000114900;
- conto corrente n. 000001000226, intestato al Fornitore presso la Banca Pop. Bari, Codice IBAN IT36 D05424 11800 000001000226;
- conto corrente n. CC0261017418, intestato al Fornitore presso la Banca Pop. Marostica, Codice IBAN IT11 V05572 11801 CC0261017418;
- conto corrente n. 000000012335, intestato al Fornitore la Banca IFIS, Codice IBAN IT08 B03205 02000 000000012335;
- conto corrente n. 000030135473, intestato al Fornitore presso Banca Friuladria, Codice IBAN IT87 J05336 12000 000030135473;
- conto corrente n. 331102250101, intestato al Fornitore presso la Banca A. B. C., Codice IBAN IT34 G03561 01600 331102250101;
- conto corrente n. 000000002315, intestato al Fornitore presso il Credito Valtellinese, Codice IBAN IT44 C05216 11800 000000002315;
- conto corrente n. 099570119970, intestato al Fornitore presso Veneto Banca, Codice IBAN IT93 E05035 11800 099570119970;
- conto corrente n. 000030155883, intestato al Fornitore presso Banca Friuladria, Codice IBAN IT09 R05336 12000 000030155883.



Resta salva la possibilità per le Amministrazioni Contraenti di pattuire, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 4, del detto Decreto, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2 del medesimo articolo 4.

Il Fornitore dichiara che i predetti conti operano nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sui predetti conti sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.

3. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 7, delle Condizioni Generali.
4. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo e comunque in ossequio a quanto prescritto nel paragrafo 11.1 del Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 10

COSTI DELLA SICUREZZA

1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, ad integrare il **"Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze"** allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

ARTICOLO 11

PENALI

1. Le penali, fermo restando quanto previsto all'articolo 12 delle Condizioni Generali, sono disciplinate al par. 16 del Capitolato Tecnico.

Convenzione per l'Affidamento del Servizio Luce e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388

Convenzione

Classificazione documento Consip Public



2. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel par. 15 del Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
- su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.

ARTICOLO 12

CAUZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data 29/01/2015 dalla Atradius Credit Insurance N.V. avente n. DE0619198 di importo pari ad Euro 3.947.000,00 = (euro tremilioninovecentoquarantasettemila/00), il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali.
2. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell' 80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell'art. 306, d.P.R. n. 207/2010, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna alla Consip S.p.A., da parte delle Amministrazioni contraenti, dei certificati di verifica di conformità di cui all'articolo 322 del D.P.R. 207/2010. La Consip S.p.A. provvederà allo svincolo in rapporto alla durata della convenzione e degli ordinativi di fornitura soltanto a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, da parte delle Amministrazioni

Convenzione per l'Affidamento del Servizio Luce e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388

Convenzione

Classificazione documento Consip Public



contraenti della documentazione di cui sopra.

Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun ordinativo di fornitura, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati alla Consip S.p.A. dal Fornitore.

3. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla Atradius Credit Insurance N.V. in data 29/01/2015 e avente n. DE0619197 pari ad un importo di Euro 25.000,00.
4. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma 2 per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

ARTICOLO 13

RISOLUZIONE

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, può costituire ulteriore causa di risoluzione la non corrispondenza tra gli obiettivi dichiarati in fase di partecipazione alla gara di cui al precedente articolo 6, comma 2 e quelli verificati attraverso la documentazione richiesta nell'Appendice 7 al Capitolato Tecnico.
2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle Amministrazioni Contraenti, di segnalazione all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.

ARTICOLO 14

SUBAPPALTO

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
 - lavori di manutenzione di impianti elettrici;
 - opere civili;
 - prove e verifiche elettrotecniche;
 - lavori di impiantistica elettrica ed affini;
 - nonché tutti i lavori, i servizi e le prestazioni nei limiti e preve autorizzazioni consentite;a soggetti che comunque siano in possesso dei relativi requisiti e nei confronti dei

Convenzione per l'Affidamento del Servizio Luce e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388

Convenzione

Classificazione documento Consip Public



quali non sussistano i divieti di cui all'art. 10 della legge n. 575/65 e successive modificazioni, rispettando le specifiche condizioni stabilite nel Disciplinare di gara, nello Schema di Convenzione nonché nell'art. 118 del D.Lgs. N. 163/2006.

2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.

ARTICOLO 15

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ARTICOLO 16

EVOLUZIONE TECNOLOGICA

1. Il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. sulla evoluzione tecnologica della apparecchiatura o dei dispositivi opzionali oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi/forniture stessi; le apparecchiature e/o i componenti opzionali "evoluti" dovranno possedere, ferma restando l'identità generale in particolare per quanto concerne la marca, funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelli da sostituire.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative producendo una dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dallo stesso Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore) in ordine: i) alla intervenuta evoluzione tecnologica; ii) alla sussistenza, sul prodotto "evoluto", di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito; iii) alla descrizione delle caratteristiche "evolutive".

ARTICOLO 17

CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.



2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, lì 15 aprile 2015

CONSIP S.p.A.
Dott. Domenico Casalino
C.F.: CSL DNC 62A11 L219F
Certificatore: Postecom CA3
Validità: dal 17 aprile 2014 al
17 aprile 2017
Firma digitale: n. 066631

IL FORNITORE
Ing. Alessandro Visentin
C.F.: VSN LSN 76M27 H620N
Certificatore: INFOCERT S.p.A.
Validità: dal 03 giugno 2014 al
03 giugno 2017
Firma digitale: n. 38332E

Il sottoscritto, nella qualità di Procuratore Speciale e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Servizi connessi); Articolo 8 (Livelli di servizio); Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 12 (Penali); Articolo 13 (Cauzione); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 18 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive); Articolo 9

Convenzione per l'Affidamento del Servizio Luce e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388

Convenzione

Classificazione documento Consip Public



(Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. n. 231/2001), Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse).

Roma, lì 15 aprile 2015

IL FORNITORE

Il legale rappresentante

Ing. Alessandro Visentin

C.F.: VSN LSN 76M27 H620N

Certificatore: INFOCERT S.p.A.

Validità: dal 03 giugno 2014 al

03 giugno 2017

Firma digitale: n. 38332E